



CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

Area Sele - Picentini

Area CUC Comune di Bellizzi (Comune Capofila)

Via D. Manin, 23 - 84092 Bellizzi (SA)

Bellizzi, 04.05.2019

Atti di gara n. 2018/016

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI
SERVIZI DI REDAZIONE DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE E REDAZIONE, A SUPPORTO
DELL’AUTORITÀ PROCEDENTE, DEL RAPPORTO PRELIMINARE E DEL RAPPORTO AMBIENTALE
NELL’AMBITO DEL CONNESSO PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DEL
COMUNE DI BATTIPAGLIA**

CIG: 743938350F

RISPOSTE AI QUESITI

Quesito N.1:

Al punto 7.2 a) viene indicato che il requisito in oggetto sia riferito a ciascuno degli ultimi 3 esercizi finanziari. Si chiede se, con riferimento ai punti 2.2.2.1 e 2.2.2.1.a delle Linee Guida ANAC n.1 detto requisito possa essere riferito ai migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio?

Risposta N.1:

Il bando/disciplinare di gara riprende sul punto le indicazioni riportate dal bando tipo ANAC N.1/2017. Tuttavia, considerato quanto indicato in materia dalle specifiche Linee Guida ANAC N.1 e temperate da una parte le esigenze di qualità che la Stazione Appaltante ha fissato nell’acquisizione del particolare servizio e dall’altra quelle tese a garantire la più ampia partecipazione di concorrenti, si precisa che:

Il requisito del fatturato globale minimo annuo fissato dal bando/disciplinare (€ 200.000,00) può essere dimostrato facendo riferimento ai migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del Bando di Gara [18 Aprile 2018];

Quesito N.2

Al paragrafo 7.4 del bando/disciplinare di gara “*indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi temporanei, GEIE*”, si afferma che:

In caso di raggruppamenti temporanei, i requisiti minimi di cui alle lettere 7.2 a) e 7.3 b), devono essere posseduti

cumulativamente tra mandanti e mandataria.

Ciò premesso si segnala che al paragrafo 7.3 non è presente alcuna lett. b) ma esclusivamente la lettera a) con i punti 1 e 2. Forse con la lettera b) si voleva fare riferimento al punto 2 del suddetto paragrafo. Si chiede conferma di questa interpretazione e, comunque, di valutare se non sia opportuno correggere il bando nel punto.

Risposta N.2

Il primo comma del paragrafo 7.4 del bando/disciplinare di Gara è corretto come appresso:

<<In caso di raggruppamenti temporanei i requisiti minimi di cui alle lettere 7.2 e 7.3 devono essere posseduti cumulativamente tra mandanti e mandataria.>>

Quesito N.3

Al paragrafo 7.4 [*ndr: 2° comma*] del bando/disciplinare di gara “*indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi temporanei, GEIE*”, si afferma che:

Quest’ultima deve possedere i requisiti necessari per la partecipazione in misura maggioritaria di almeno il 60%.

...Non appare comunque chiaro in che modo intendere che il requisito dei 4 servizi analoghi possa essere posseduto dalla capogruppo nella misura di almeno il 60%.

In assenza di ulteriori specifiche (quali per esempio gli importi fatturati negli ultimi dieci anni oppure l’importo contrattuale delle prestazioni o la numerosità della popolazione residente) il 60% può essere calcolato solo in relazione al numero dei servizi analoghi richiesti. Secondo questo criterio, però, i servizi che dovrebbero essere apportati dalla capogruppo dovrebbero essere almeno $(4 \times 0,6) = 2,4$ il che appare privo di senso.

Si ritiene necessario che sul punto la Stazione Appaltante debba modificare il bando determinando il parametro di tipo quantitativo in relazione al quale calcolare la quota minima del 60% ad appannaggio della Capogruppo.

Risposta N.3

Sul punto si precisa che il bando/disciplinare di gara sempre al comma 4 sempre del paragrafo 7.4 dispone che:

In caso di raggruppamenti temporanei, il requisito di cui alla lettera 7.3 a) non è frazionabile ovvero non potrà essere dimostrato attraverso la somma dei requisiti posseduti dai singoli soggetti raggruppati. Il requisito richiesto dovrà essere soddisfatto integralmente da un unico soggetto del raggruppamento, che avrà espletato il servizio di punta così come richiesto.

Tanto premesso, stante anche quanto stabilito dal comma 2 del medesimo paragrafo 7.4 del bando/disciplinare di gara, ne deriva che il requisito minimo richiesto, riferito al servizio di punta, deve essere posseduto integralmente dalla capogruppo mandataria.

Per quanto riguarda, ancora, il requisito minimo richiesto riferito ai servizi analoghi si considera l’arrotondamento alla unità superiore per cui è richiesto che la capogruppo mandataria abbia espletato almeno tre servizi analoghi come richiesti, di cui almeno n.2 (due) riferiti a pianificazione urbanistica comunale con annessa valutazione ambientale strategica (Parte Seconda, Titolo II del d.lgs. n.152/2006 e s.m.i.).

Quesito N.4

Al punto 1.1 del paragrafo Elementi qualitativi dell’OEPV del capitolo 19 del bando si indica che “*i concorrenti dovranno illustrare le esperienze maturate nel settore della pianificazione urbanistica*”.

Si chiede se nell’ambito delle esperienze maturate si possano includere pianificazioni sovraordinate (p. es. Piano Provinciale), le pianificazioni strategiche e le pianificazioni attuative.

Risposta N.4

In sede di offerta tecnica è facoltà del concorrente scegliere i dieci lavori più significativi da illustrare che, a giudizio del concorrente stesso risultino esemplificativi della propria personale esperienza maturata nel settore della pianificazione urbanistica, potendo, quindi, questi richiamare, tra le dieci opzioni disponibili, anche particolari esperienze di pianificazione attuativa, **diversamente da quanto invece richiesto dal punto 7.3 del bando/disciplinare di gara in sede di dimostrazione del possesso dei requisiti minimo di capacità tecnica e professionale, laddove si fa riferimento solo a pianificazione urbanistica comunale o a pianificazione urbanistica a scala sovracomunale.**

Quesito N.5

Al punto 18 del bando – *Contenuto della Busta D – Offerta Economica* – si prevede che, a pena di esclusione sia indicata anche la stima dei costi della manodopera ai sensi dell’art.95, comma 10, del Codice.

Si rappresenta sul punto che il comma 10 dell’art.95 del Codice esclude che tale obbligo riguardi “*le forniture senza posa in opera, i servizi di natura intellettuale e gli affidamenti ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. a)*”.

Il Servizio in oggetto ricade certamente nella fattispecie dei servizi di natura intellettuale e, comunque, non sussistono costi di manodopera.

In questo caso la indicazione di tale costo nullo può essere omessa o è necessario che l’importo pari a zero

sia comunque indicato?

Risposta N.5

I costi del personale sono stati predeterminati dalla Stazione Appaltante nell'**ALLEGATO D** al bando/disciplinare di gara, allegato che è stato poi preso a riferimento dal R.U.P. per il calcolo dell'onorario, detraendo dai corrispettivi ivi calcolati quelli afferenti a prestazioni specialistiche non affidate nell'ambito della presente procedura e tenuto conto dell'incidenza, tra quelle affidate, delle attività che comunque restano in carico all'ufficio di piano interno alla Stazione Appaltante (Vedasi Capitolato Speciale di Appalto – **ALLEGATO B** al bando/disciplinare di gara).

Si precisa in ogni caso che la mancata indicazione da parte dei concorrenti della *stima dei costi della manodopera*, non costituisce di per sé causa di esclusione, dovendosi considerare il riferimento del bando/disciplinare di gara sul punto come indicazione facoltativa di un dato richiesta ai concorrenti che potrebbe però abbreviare i tempi di eventuali e successive verifiche di anomalia dell'offerta da questi presentata.

Resta, viceversa, obbligatoria, pena l'esclusione, l'indicazione da parte dei concorrenti della stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro, contemplando il servizio in affidamento attività da svolgere sul campo e tenuto conto delle diverse forme di partecipazione alla procedura previste dal bando/disciplinare di gara.

Il Responsabile Unico del procedimento
f.to Ing. Carmine SALERNO